

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. SPENA Francesca - Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14024-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3253/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA R.G.N. 594/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

- che, con sentenza del 12 giugno 2015, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Latina, rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti del Comune di Monte San Biagio, avente ad oggetto la condanna dell'Ente al risarcimento del danno da dequalificazione professionale protrattasi dal novembre 2001 al giugno 2002, verificatasi per aver l'Ente adibito il dipendente alle funzioni di "responsabile di servizio" in luogo di procedere alla sua reintegrazione nell'originaria posizione di Comandante dei Vigili Urbani come disposto, con sentenza passata in giudicato, dalla stessa Corte d'Appello di Roma;

- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, la pretesa risarcitoria non meritevole di accoglimento, avendo il (OMISSIS) omissso del tutto la deduzione di sufficienti elementi atti a consentire la liquidazione del danno seppure in via equitativa, non essendo stato invocato alcun parametro di riferimento;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il (OMISSIS), affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Monte San Biagio;

che il Comune controricorrente ha poi presentato memoria.

CONSIDERATO

- che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., deduce la nullità della sentenza per aver la Corte territoriale omesso la pronuncia in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'atto d'appello per mancanza di specificità dei motivi ex articolo 342 c.p.c.;

- che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 2103, 1223, 1226, e 2727 c.c., nonché il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale di aver disatteso i criteri che presiedono alla liquidazione del danno da demansionamento, mancando di considerare quanto dedotto e documentato, anche con la produzione del CCNL di comparto, al fine di definire il pregiudizio sofferto;

- che il primo motivo si rivela infondato per non essere configurabile alcuna omessa pronuncia a fronte di una eccezione in rito, dovendo piuttosto, in relazione all'esame nel merito cui il giudice abbia dato corso, ritenersi che l'eccezione sia stata implicitamente rigettata;

- che parimenti infondato risulta il secondo motivo, atteso che la valutazione operata dalla Corte territoriale circa la genericità degli elementi addotti ai fini della determinazione in concreto del pregiudizio sofferto, tra l'altro in un arco temporale non più ampio di sette mesi, e del parametro retributivo cui commisurarne la liquidazione, risulta pienamente conforme all'orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 5431 del 2019, Cass. n. 25743 del 2018, Cass. n. 1327 del 2015) secondo cui, per quanto debba qualificarsi come inadempimento contrattuale la violazione degli obblighi di tutela della professionalità, della salute e della personalità morale dei lavoratori, non può dirsi derivare automaticamente da tale inadempimento datoriale l'esistenza di un danno, dovendosi pertanto distinguere tra "inadempimento" e "danno risarcibile", quindi tra il momento della violazione degli obblighi e quello della produzione del pregiudizio, suscettibile di assumere differenti aspetti (danno professionale in senso patrimoniale, danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione, s.d. danno esistenziale), così da indurre la necessità di specifica allegazione e prova da parte di chi assume di averlo subito, prova che può essere data dal lavoratore anche ai sensi dell'articolo 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, così che possano essere a tal fine valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione o anche la sola componente patrimoniale del danno professionale di cui, tuttavia, va comprovato il consistere o nell'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e nella mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno che il ricorso va, dunque, rigettato;

- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.